REGOLAMENTO (CEE) N. 3077/89 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1989

che stabilisce i limiti d'intervento dei mandarini, dei mandarini satsuma, delle clementine e delle arance per la campagna 1989/1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1122/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, recante misure specifiche per l'applicazione di alcuni limiti d'intervento nel settore ortofrutticolo per la campagna 1989/1990 (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che le modalità di fissazione del livello dei limiti d'intervento dei mandarini, dei mandarini satsuma, delle clementine e delle arance per la campagna 1989/1990 sono state definite agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1122/89;

considerando che la campagna di commercializzazione 1989/1990 relativa ai mandarini, ai mandarini satsuma e alle clementine inizia il 1° ottobre 1989 e termina il 15 maggio 1990; che nell'ambito di questa campagna occorre stabilire, per i suddeti prodotti, un limite per la Comunità dei dieci e un limite per la Spagna relativo al periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1989 e, d'altro lato, un limite per la Comunità ad eccezione del Portogallo per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 maggio 1990;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1123/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 2601/69 per quanto concerne il regime di aiuto alla trasformazione e che modifica le norme di applicazione dei limiti d'intervento per determinati agrumi (2) ai fini della fissazione dei limiti d'intervento i quantitativi di mandarini satsuma e di clementine consegnati alla trasformazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1123/89, sono assimilati ad una produzione destinata al consumo allo stato fresco;

considerando che la campagna di commercializzazione 1989/1990 delle arance comprende il periodo 1° ottobre 1989 — 15 luglio 1990; che per tale campagna e per tale prodotto occorre fissare da una parte un limite per la Comunità dei dieci e un limite per la Spagna per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1989 e, d'altra parte, un limite per la Comunità ad eccezione del Portogallo per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 luglio 1990;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1123/89 il livello del limite d'intervento stabilito per le arance a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1122/89 viene aumentato di una quantità pari alla metà dei quantitativi di arance per i quali è stato versato un compenso finanziario durante le campagne dal 1984/1985 al 1988/1989 incluse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti d'intervento per i mandarini, per i mandarini satsuma, per le clementine e per le arance relativi alla campagna 1989/1990 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 23.
(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 25.
(3) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

ALLEGATO

Limiti d'intervento dei mandarini, dei mandarini satsuma, delle clementine e delle arance per la campagna 1989/1990

(in t)

Prodotti/periodo	Comunità dei dieci	Spagna	Comunità ad eccezione del Portogallo
Mandarini			
— dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989	20 000	2 400	—
— dal 1° gennaio al 15 maggio 1990	—	—	89 600
Totale	—	—	112 000
Satsuma			
— dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989	300	28 700	—
— dal 1° gennaio al 15 maggio 1990	—	—	3 600
Totale	—	—	32 600
Clementine			
— dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989	17 700	42 100	—
— dal 1° gennaio al 15 maggio 1990	—	—	29 500
Totale	—	—	89 300
Arance			
— dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989	228 000	69 700	—
— dal 1° gennaio al 15 luglio 1990	—	—	942 800
Totale	—	—	1 240 500